

Bruxelles, 6 febbraio 2026
(OR. en)

5749/26
ADD 1

FIN 137
PE-L 3

NOTA

Origine: Comitato del bilancio

Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Raccomandazione del Consiglio sul discharge da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024

- *Adozione*
 - *Approvazione di una lettera*
-

**RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
sul discharge da dare alla Commissione
per l'esecuzione del bilancio generale
dell'Unione europea
per l'esercizio 2024**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 319,

avendo proceduto all'esame previsto dall'articolo 319, paragrafo 1, TFUE,

considerando quanto segue:

(1) Secondo il conto di gestione relativo all'esercizio 2024:

- le entrate ammontavano a..... 250 609 479 558,38 EUR
- le spese a fronte di stanziamenti dell'esercizio ammontavano a 244 308 637 135,90 EUR
- gli stanziamenti di pagamento annullati riportati dall'esercizio *n-1*
ammontavano a 334 138 602,61 EUR
- gli stanziamenti per pagamenti riportati all'esercizio *n+1*
(incluse le entrate con destinazione specifica) ammontavano a..... 5 322 177 386,95 EUR
- gli stanziamenti di pagamento EFTA riportati dall'esercizio *n-1*
ammontavano a 11 904 907,63 EUR
- il saldo delle differenze di cambio ammontava a 43 634 408,04 EUR
- il saldo di bilancio positivo ammontava a..... 1 344 533 138,55 EUR.

- (2) Gli stanziamenti per pagamenti riportati all'esercizio 2024, pari a 2 446 873 482,99 EUR, sono stati utilizzati a concorrenza di 2 122 194 947,23 EUR (86,7 %).
- (3) Le osservazioni contenute nella relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2024 suscitano da parte del Consiglio alcuni commenti, riportati nell'ALLEGATO della presente raccomandazione.
- (4) Il Consiglio annette importanza al seguito che verrà dato a tali commenti e muove dal principio che la Commissione seguirà pienamente e senza indugio l'insieme delle raccomandazioni formulate.
- (5) Il Consiglio ha approvato conclusioni sulle relazioni speciali redatte dalla Corte nel 2024 e nel 2025 nel contesto della procedura di scarico¹.
- (6) Complessivamente, dopo l'esame anzidetto, l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024 da parte della Commissione, sulla base delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti, è tale da consentire di dare scarico per tale esecuzione,

RACCOMANDA, alla luce di queste considerazioni, che il Parlamento europeo conceda il scarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2024.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

¹ Docc. 7537/25, 8762/25, 9395/25, 10222/25, 10226/25, 10238/25, 10617/25, 15763/25, 15792/25 e 16693/25.

INTRODUZIONE

1. Il Consiglio accoglie con favore la relazione annuale e la dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti europea sull'esecuzione del bilancio dell'UE nonché le constatazioni di audit e le conclusioni fornite. Il Consiglio annette grande importanza al lavoro di audit indipendente svolto dalla Corte, in linea con le disposizioni dell'articolo 287 TFUE, segnatamente al compito primario di presentare una dichiarazione sull'affidabilità dei conti e di esaminare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese.
2. Il Consiglio accoglie inoltre con favore il parere senza riserva della Corte sull'affidabilità dei conti 2024, che continuano a presentare un quadro fedele e veritiero della posizione finanziaria dell'UE, nonché il giudizio senza riserve sulla legittimità e regolarità delle entrate. Il Consiglio si rammarica tuttavia del parere negativo sulla legittimità e regolarità delle spese ed è preoccupato per il giudizio con rilievi sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF).
3. Pur accogliendo con favore la diminuzione di due punti percentuali del tasso di errore complessivo rispetto all'esercizio precedente, dal 5,6 % nel 2023 al 3,6 % nel 2024, il Consiglio si rammarica del permanere del dato al di sopra della soglia di rilevanza.
4. Il Consiglio apprezza il fatto che la Corte abbia presentato per la prima volta un tasso di errore per il settore d'intervento "Vicinato e resto del mondo", in risposta ai ripetuti inviti, giustificati dall'importanza politica della rubrica di spesa e dalla necessità di garantire la comparabilità di ciascun settore d'intervento tra i vari esercizi. Il Consiglio continua pertanto a invitare la Corte a fornire un tasso di errore per tutti i settori d'intervento.

5. Il Consiglio invita sia la Corte che la Commissione a proseguire la valutazione della performance del bilancio dell'UE e invita la Commissione, se del caso, a incentrare maggiormente l'attenzione su indicatori di performance basati sui risultati che possano essere direttamente collegati alle azioni dell'UE, a fini di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi.
 6. Il Consiglio sostiene infine le constatazioni e le raccomandazioni della Corte e invita la Commissione a tenerne conto, al pari delle raccomandazioni del Consiglio.
-

CAPITOLO 1
DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ E INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA
STESSA

- 1.1. Il Consiglio si compiace del parere senza riserva espresso dalla Corte sull'affidabilità dei conti annuali dell'Unione europea (di seguito denominati "conti") per l'esercizio 2024 e accoglie con favore l'affermazione della Corte secondo cui i conti presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'UE al 31 dicembre 2024, nonché i risultati delle operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario e alle norme contabili basate sui principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.
- 1.2. Il Consiglio si compiace inoltre del fatto che le entrate alla base dei conti per l'esercizio 2024 sono, come per gli esercizi precedenti, legittime e regolari sotto tutti gli aspetti rilevanti. D'altro canto, il Consiglio si rammarica del fatto che il giudizio della Corte riguardo alla legittimità e alla regolarità delle spese rimanga negativo.
- 1.3. Il Consiglio accoglie con favore la diminuzione del tasso di errore complessivo dal 5,6 % nel 2023 al 3,6 %, anche se la percentuale delle spese ad alto rischio è aumentata. Il Consiglio si rammarica tuttavia del permanere del tasso al di sopra della soglia di rilevanza.

- 1.4. Il Consiglio prende atto del rischio al pagamento e del rischio alla chiusura stimati dalla Commissione per tutte le rubriche del QFP, ad eccezione del settore d'intervento "Risorse naturali e ambiente". Per tutti i settori d'intervento per i quali sono stati stimati i rischi, i tassi rimangono al di sotto della soglia di rilevanza, ad eccezione del settore "Coesione, resilienza e valori". Il Consiglio prende atto della considerazione della Commissione secondo cui l'indicatore che meglio rappresenta tutte le azioni intraprese sia dagli Stati membri che dai propri servizi possa essere il rischio alla chiusura, che misura il livello di errore residuo una volta effettuati tutti i controlli e le rettifiche supplementari, in linea con la strategia pluriennale della Commissione. Considerando che i programmi di spesa e i relativi sistemi di controllo, come pure i cicli di gestione, contemplano più anni, le rettifiche finanziarie e i recuperi applicati dalla Commissione potrebbero portare il livello di errore al di sotto della soglia di rilevanza. Al riguardo, il Consiglio prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui vi sono limiti ai controlli ex post della Commissione e il rischio al pagamento e alla chiusura indicato dalla Commissione è sottostimato. Il Consiglio si compiace tuttavia del fatto che per il 2024 la differenza nei tassi di errore tra la Corte e la Commissione è stata in una certa misura colmata.
- 1.5. Il Consiglio accoglie con favore la collaborazione e il lavoro svolto finora dalla Corte e della Commissione per allineare alcuni aspetti delle rispettive metodologie e la griglia armonizzata per quantificare gli errori procedurali negli appalti pubblici, da applicare a partire dal 2025. Tuttavia, fermo restando il fatto che la Corte e la Commissione hanno mandati diversi e, di conseguenza, approcci diversi riguardo alla stima degli errori, il Consiglio continua a nutrire preoccupazione per l'entità delle differenze tra le due istituzioni nell'interpretazione di norme, disposizioni legislative, fatti e regole uguali. Il Consiglio invita pertanto le istituzioni a proseguire il dialogo.

- 1.6. Pur dando atto del lavoro svolto dagli organismi di audit nel rilevare errori e cattiva gestione dei fondi dell'UE nonché degli sforzi e delle azioni costantemente intrapresi dalla Commissione e dagli Stati membri per attuare le raccomandazioni della Corte, il Consiglio riconosce le debolezze individuate dalla Corte nel lavoro svolto da alcune delle autorità di audit. Sulla base delle constatazioni della Corte, il Consiglio invita la Commissione a continuare a coinvolgere le autorità nazionali di audit, al fine di rafforzare il loro lavoro, scambiare le migliori pratiche e affrontare le carenze.
- 1.7. Il Consiglio ricorda che il livello di errore stimato dalla Corte non è, di per sé, una misurazione della frode, dell'inefficienza o dello spreco di fondi, bensì dei pagamenti che non sono stati effettuati in conformità delle norme e dei regolamenti applicabili. Il Consiglio rileva che, nel 2024, la Corte ha segnalato all'OLAF 19 casi di presunte frodi.
- 1.8. Il Consiglio sottolinea che, al fine di conseguire una riduzione dei tassi di errore e garantire una gestione efficace e corretta dei fondi dell'UE, una legislazione più semplice, più trasparente e più prevedibile, corredata di misure di attuazione pertinenti, dovrebbe rimanere una priorità assoluta. Pertanto, il Consiglio invita la Commissione e le autorità responsabili dei programmi, se del caso, a individuare, valutare e semplificare norme e procedure inutilmente complesse, sia per le autorità nazionali che per i beneficiari, preservando nel contempo le norme e i requisiti essenziali necessari per la rendicontabilità, la sana gestione finanziaria e la legittimità e regolarità delle spese. Il Consiglio rileva che il 68,9 % della popolazione di audit era costituito principalmente da operazioni di rimborso dei costi, valutate dalla Corte come spese ad alto rischio, con un aumento rispetto al 64,4 % nel 2023. Questo tipo di spese è stato inficiato da errore in misura rilevante, a causa della complessità delle norme, che ha comportato un tasso di errore stimato pari al 5,2 %, in calo rispetto al 7,9 % nel 2023. Il Consiglio invita la Commissione, se del caso, a concentrarsi maggiormente l'attenzione sugli indicatori di performance basati sui risultati che possono essere direttamente collegati alle azioni dell'UE, a fini di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi.
-

CAPITOLO 2
GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

- 2.1. Il Consiglio prende atto dell'esecuzione quasi integrale del bilancio in impegni e pagamenti disponibili nel 2024, dell'assorbimento quasi ultimato dei fondi a gestione concorrente per il QFP 2014-2020, nonché dell'accelerazione dell'assorbimento delle integrazioni dell'NGEU.
- 2.2. Il Consiglio prende atto della diminuzione degli impegni non ancora liquidati, al di sotto delle stime, e del fatto che, senza un'accelerazione dell'esecuzione, in particolare dei fondi della politica di coesione, gli importi dei disimpegni aumenteranno.
- 2.3. Per quanto riguarda il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), il Consiglio rileva il rischio per l'assorbimento tempestivo e per il completamento delle misure, in particolare a causa degli investimenti in sospenso.
- 2.4. Il Consiglio prende inoltre atto della valutazione della Corte in merito all'aumento dell'esposizione del bilancio dell'UE a seguito dell'assunzione di prestiti per fabbisogni aggiuntivi in risposta a molteplici crisi. Il Consiglio esorta pertanto la Commissione a monitorare attentamente tale rischio, a limitare l'emissione di obbligazioni e buoni agli importi obbligatori per legge e a ottenere le condizioni finanziarie più vantaggiose per l'UE a medio e lungo termine, nonché a tenere gli Stati membri strettamente e accuratamente informati in merito alle sue stime. Il Consiglio invita inoltre la Commissione a monitorare attentamente l'attuazione dei programmi dell'UE e a tenerne conto in sede di definizione di una tempistica per il rimborso del sostegno finanziario a fondo perduto dell'NGEU.

CAPITOLO 3
OTTENERE RISULTATI DAL BILANCIO DELL'UE

- 3.1. Il Consiglio prende atto dei messaggi chiave della Corte sulla performance, delle risultanze tratte dalle relazioni speciali del 2024 sui controlli di gestione, comprese informazioni correlate fornite dalla Commissione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dall'analisi del modo in cui la Commissione ha comunicato le informazioni connesse alla performance nelle sue relazioni annuali sulla gestione e il rendimento (AMPR) relative al 2023, con riferimento alla rubrica 1 (*Mercato unico, innovazione e agenda digitale*) del bilancio dell'UE, nonché dall'attuazione delle raccomandazioni formulate nella sua relazione 2021 sulla performance del bilancio dell'UE.
- 3.2. Il Consiglio rileva l'approccio della Corte che consiste nell'esaminare in che modo la Commissione ha riferito in merito alla performance per le diverse rubriche del QFP sulla base di una rotazione annuale.
- 3.3. Per quanto riguarda la rubrica 1 analizzata nel 2024, il Consiglio prende atto della stabilità generale del quadro della Commissione, nonché delle lacune da colmare in relazione agli indicatori, per quanto riguarda l'affidabilità, la facilità di interpretazione, la tracciabilità dei dati e la pertinenza per gli utenti del programma, e invita la Commissione a porvi rimedio.
- 3.4. Il Consiglio si compiace delle azioni intraprese dalla Commissione in risposta alle raccomandazioni formulate dalla Corte nelle sue relazioni speciali del 2024, nonché il seguito dato alle precedenti raccomandazioni formulate nella relazione sulla performance (situazione alla fine del 2021).

CAPITOLO 4

ENTRATE

- 4.1. Il Consiglio si compiace del fatto che nel 2024 la sezione "Entrate" del bilancio non era inficiata da errori rilevanti e che i sistemi esaminati relativi alle entrate sono stati ritenuti nel complesso efficaci.
- 4.2. Tuttavia, il Consiglio prende atto del fatto che alcuni elementi dei sistemi di controllo interno per la gestione delle riserve IVA e delle osservazioni aperte sulle risorse proprie tradizionali (RPT) sono stati giudicati parzialmente efficaci.
- 4.3. Inoltre, la Corte ha continuato a rilevare criticità nella gestione e nella contabilizzazione delle RPT da parte di alcuni Stati membri e ha rilevato che, in alcuni casi, la comunicazione dei dati sulla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non è pienamente conforme alle norme dell'UE.
- 4.4. Nonostante la Commissione abbia chiuso il ciclo di verifica dell'RNL 2020-2024 come da programma e abbia notevolmente ridotto le riserve RNL sollevate, il Consiglio prende atto, per un altro anno consecutivo, dell'osservazione della Corte secondo cui l'attività di verifica della Commissione relativa all'RNL risente dei ritardi degli Stati membri.
- 4.5. Il Consiglio, nel suo ruolo di colegislatore, farà tutto il possibile per concludere quanto prima i negoziati sulla proposta di riforma doganale. A tale riguardo, e al fine di ridurre l'importo dei dazi doganali che gli importatori non dichiarano o dichiarano in modo inesatto alle autorità doganali nazionali, con conseguente riduzione dell'importo dei dazi all'importazione riscossi, e attenuare il rischio di incompletezza delle RPT, il Consiglio sostiene fermamente la raccomandazione della Corte alla Commissione di accelerare i preparativi per l'attuazione della riforma doganale proposta per quanto riguarda il funzionamento iniziale dell'Autorità doganale dell'UE e lo sviluppo, l'attuazione e la manutenzione del centro doganale digitale dell'UE entro la fine del 2026.

4.6. Il Consiglio prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui la valutazione della Commissione del sistema semplificato per il calcolo della risorsa propria basata sull'IVA non ne ha considerato l'impatto sui contributi complessivi e individuali degli Stati membri, nonché del fatto che la Corte ha incluso tale valutazione nel suo esame dell'impatto della semplificazione del sistema dell'IVA.

CAPITOLO 5

MERCATO UNICO, INNOVAZIONE E AGENDA DIGITALE

- 5.1. Il Consiglio prende atto del livello di errore stimato segnalato dalla Corte per il settore d'intervento "Mercato unico, innovazione e agenda digitale" pari al 3,2 % nel 2024, in calo rispetto al 3,3 % nel 2023, e constata con rammarico che tale percentuale rimane al di sopra della soglia di rilevanza. Il Consiglio prende inoltre atto del rischio al pagamento stimato dalla Commissione per la rubrica, pari all'1,6 %.
- 5.2. Il Consiglio osserva che la spesa per la ricerca e l'innovazione rimane la più inficiata da errori relativi alle spese per il personale e deplora la persistenza di tali errori. Si riconoscono gli sforzi di semplificazione compiuti dalla Commissione e gli orientamenti rivolti ai beneficiari e ai punti di contatto nazionali di Orizzonte Europa. Tuttavia, per il 2024, l'impatto rimane limitato.
- 5.3. Il Consiglio invita la Commissione a proseguire gli sforzi di semplificazione in materia di spese per il personale e relativi calcoli e a fornire ulteriore sostegno ai beneficiari al riguardo. A tal fine, la Commissione è invitata a trarre insegnamenti dalle operazioni passate, mettendole a frutto, ai fini di una più ampia applicazione degli importi forfettari. Al tempo stesso, la Commissione è invitata a proseguire la valutazione e i controlli sulle stime dei costi fornite in anticipo dai beneficiari per ciascuna categoria di costo, al fine di rafforzare la fiducia.
- 5.4. Il Consiglio si rammarica delle questioni segnalate dalla Corte in relazione all'attuazione dei fondi dell'UE mediante sostegno a terzi nell'ambito dei programmi di ricerca, che costituisce un tipo di finanziamento cui si ricorre in misura sempre maggiore. Va osservato che i beneficiari non sono tenuti a dimostrare l'efficacia dei loro controlli per garantire la regolarità della spesa dell'UE da parte di terzi.
- 5.5. Il Consiglio sostiene la raccomandazione della Corte e invita la Commissione a rivedere i suoi controlli, per migliorare le verifiche in merito al rispetto della soglia massima per questo tipo di finanziamento nonché all'esistenza di accordi tra beneficiari e terzi, al fine di garantire obblighi in materia di rendicontabilità dei finanziamenti, pista di controllo e verifiche, come richiesto nel contesto delle sovvenzioni dell'UE.

CAPITOLO 6
COESIONE, RESILIENZA E VALORI

- 6.1. Il Consiglio si rammarica del fatto che il tasso di errore rimanga al di sopra della soglia di rilevanza e rileva che occorrono ancora miglioramenti per ridurre ulteriormente il livello di errore in futuro. Tuttavia, il Consiglio si compiace della diminuzione del tasso di errore rispetto all'esercizio precedente, passato dal 9,3 % nel 2023 al 5,7 % nel 2024. Il Consiglio prende atto del rischio al pagamento stimato dalla Commissione per i fondi della politica di coesione, compreso tra il 2,3 % e il 3,2 %.
- 6.2. Il Consiglio rileva che il regime di controllo e affidabilità per i programmi di coesione ha carattere sia annuale che pluriennale. Mentre le norme attuali si basano su un sistema fondato sull'approvazione dei conti annuali da parte della Commissione, i programmi hanno natura pluriennale. Di conseguenza la Commissione, nel suo compito di gestione del bilancio dell'UE, predispone strategie di controllo pluriennali intese a prevenire gli errori e, ove ciò non sia possibile, a individuarli e a procedere a rettifiche prima della chiusura dei programmi. A tale riguardo, il Consiglio invita la Commissione a continuare a effettuare audit mirati specifici, al fine di accertare che gli Stati membri abbiano applicato le rettifiche finanziarie necessarie agli errori rilevati in un dato esercizio contabile aventi anche un'incidenza sulle spese di altri esercizi contabili. Il Consiglio rileva la posizione della Commissione secondo cui non vi è un termine regolamentare per continuare a proteggere il bilancio dell'UE e le rettifiche possono sempre essere applicate molti anni dopo la presentazione dei conti annuali o dopo la chiusura di un programma.

- 6.3. Vari fattori potrebbero aver esercitato pressioni sulle amministrazioni degli Stati membri durante il periodo delle operazioni sottoposte ad audit, compresi i vincoli connessi alla pandemia di COVID-19 e le limitate risorse amministrative dovute all'attuazione parallela dell'RRF. Tali fattori potrebbero aver aumentato il rischio che le spese non siano sempre state regolari e pienamente conformi al principio della sana gestione finanziaria. Il Consiglio ricorda che l'introduzione di finanziamenti dell'UE al 100 % nelle priorità della politica di coesione ha consentito di rispondere rapidamente a circostanze impreviste. Il Consiglio ha prestato particolare attenzione a questo tipo di operazioni durante l'analisi della relazione annuale 2023 e rileva che, per il 2024, la Corte e la Commissione non riscontrano prove del fatto che i finanziamenti dell'UE al 100 % sono più soggetti a errori o hanno un impatto maggiore sul tasso di errore complessivo.
- 6.4. Il Consiglio prende atto del fatto che la Corte continua a rilevare carenze nelle attività di alcune autorità di audit. Il Consiglio si compiace della diminuzione al 44 % nel 2024 della percentuale delle spese coperte dai pacchetti di affidabilità controllati con tassi di errore residuo superiore al 2 % e riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione e dalle autorità di audit per conseguire i miglioramenti finora riscontrati, in particolare l'adozione nel dicembre 2024 di un piano d'azione finalizzato a migliorare la capacità di individuazione delle autorità di programma sulla base dell'insieme delle raccomandazioni formulate negli audit della Corte e della Commissione. Il Consiglio sostiene la raccomandazione della Corte e invita la Commissione a continuare a coadiuvare le autorità di audit nell'impegno ad attenuare il rischio di errore e a lavorare insieme in particolare per una migliore pianificazione e un campionamento più rappresentativo, con elementi probatori sufficienti e attendibili che comprovino il rispetto dei criteri di ammissibilità, nonché per garantire elementi probatori adeguati e attendibili e una pista di controllo.
- 6.5. Pur riconoscendo gli sforzi volti a semplificare i programmi di coesione grazie a un maggiore ricorso a opzioni semplificate in materia di costi e finanziamenti non collegati ai costi, il Consiglio invita la Commissione e le autorità di programma a continuare a correggere gli errori ricorrenti e a diffondere buone pratiche al fine di ridurre il verificarsi di spese irregolari e il relativo impatto. In particolare, il Consiglio sostiene la raccomandazione della Corte secondo cui la Commissione dovrebbe verificare e garantire, insieme agli Stati membri, che il meccanismo di rettifica forfettaria sia utilizzato correttamente e non precluda la possibilità di avviare i singoli recuperi, ove necessario.

CAPITOLO 7
RISORSE NATURALI E AMBIENTE

- 7.1. Il Consiglio si rammarica del fatto che il livello di errore stimato segnalato dalla Corte per i pagamenti nel settore di intervento "Risorse naturali" è aumentato, passando dal 2,2 % nel 2023 al 2,6 % nel 2024, e del fatto che pertanto il livello di errore rimane al di sopra della soglia di rilevanza. Il Consiglio rileva che la Commissione non fornisce più una stima del rischio al pagamento per la rubrica, concentrandosi invece sul corretto funzionamento dei sistemi di governance degli Stati membri, e che la maggior parte della spesa rimane a basso rischio, analogamente agli anni precedenti.
- 7.2. Il Consiglio si compiace del fatto che i pagamenti diretti, che costituiscono il 59,2 % della spesa a titolo della rubrica del QFP, siano rimasti esenti da errori rilevanti, a eccezione dei regimi ecologici. Il Consiglio rileva che il livello di errore per i regimi ecologici è essenzialmente determinato dalla complessità e dal profilo ad alto rischio di questo nuovo tipo di intervento, introdotto nell'ambito della politica agricola comune (PAC) 2023-2027.
- 7.3. Il Consiglio sostiene pertanto la raccomandazione della Corte e invita la Commissione a continuare ad assistere gli Stati membri nella concezione dei rispettivi regimi ecologici, con particolare attenzione alla loro semplificazione, anche sfruttando l'esperienza acquisita mediante l'attuazione dei regimi iniziali.
- 7.4. Il Consiglio prende atto delle osservazioni della Corte sullo sviluppo rurale e si compiace del numero limitato di errori quantificabili individuati, dovuti principalmente al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità (più complesse rispetto a quelle applicabili ai pagamenti diretti).
- 7.5. Il Consiglio si compiace del fatto che le misure correttive applicate dagli Stati membri abbiano ridotto il livello di errore stimato di 0,4 punti percentuali, pur rilevando che il livello di errore per questo capitolo avrebbe potuto essere inferiore di 2,2 punti percentuali se le autorità degli Stati membri avessero usato in maniera adeguata tutte le informazioni disponibili. Pertanto, il Consiglio incoraggia la Commissione a continuare a sostenere gli Stati membri affinché adottino tutte le misure necessarie per prevenire, individuare e correggere gli errori.

CAPITOLO 8
MIGRAZIONE E GESTIONE DELLE FRONTIERE
SICUREZZA E DIFESA

- 8.1. Il Consiglio prende atto del fatto che, per quanto riguarda la rubrica 4 (*Migrazione e gestione delle frontiere*) e la rubrica 5 (*Sicurezza e difesa*), nonostante le precedenti raccomandazioni del Consiglio, l'audit della Corte ancora una volta non è stato rappresentativo delle spese nell'ambito di queste due rubriche. Di conseguenza la Corte non ha stimato tassi di errore per queste rubriche. In considerazione dell'accresciuta attenzione politica su questi settori di intervento e della loro crescente dotazione di bilancio, il Consiglio ribadisce la richiesta rivolta alla Corte di includere un campione rappresentativo nell'ambito dell'audit e di fornire un tasso di errore per queste rubriche nei prossimi anni.
- 8.2. Il Consiglio si rammarica delle persistenti difficoltà che la Corte ha incontrato nell'ottenere l'accesso ai documenti di alcune organizzazioni internazionali e che hanno di conseguenza ostacolato la capacità della Corte di espletare il proprio audit. Il Consiglio ricorda che, a norma del TFUE, la Corte ha il diritto di ottenere un accesso completo, illimitato e tempestivo ai documenti necessari all'espletamento delle sue funzioni e invita la Commissione a continuare ad affrontare la questione rivedendo, se necessario, gli accordi contrattuali conclusi con le organizzazioni internazionali, al fine di chiarire e attuare gli obblighi relativi ai finanziamenti dell'UE, nel pieno rispetto delle disposizioni stabilite nei trattati e nel regolamento finanziario.
- 8.3. Il Consiglio riconosce il sostegno fornito finora dalla Commissione e concorda con la raccomandazione della Corte di fornire ulteriori orientamenti alle autorità degli Stati membri responsabili dell'esecuzione dei finanziamenti della DG HOME in regime di gestione concorrente, in particolare per ovviare alle carenze nell'esecuzione degli inviti a presentare proposte e nelle procedure di aggiudicazione delle sovvenzioni.
-

CAPITOLO 9
VICINATO E RESTO DEL MONDO

- 9.1. Il Consiglio si compiace del fatto che l'esame della Corte sia stato rappresentativo della spesa nell'ambito del capitolo "Vicinato e resto del mondo" per l'esercizio 2024 e che la Corte abbia fornito un livello di errore stimato per tale capitolo.
- 9.2. Tuttavia, il Consiglio si rammarica dell'elevato tasso di errore del 4,9 % individuato per la rubrica, che è superiore alla soglia di rilevanza ed è dovuto principalmente a spese classificate come ad alto rischio.
- 9.3. Il Consiglio rileva che, come negli esercizi precedenti, i principali tipi di errori individuati riguardavano l'"effetto a cascata" dei costi, per cui i costi indiretti sono stati dichiarati come costi diretti non ammissibili per il personale, carenze nelle procedure in materia di appalti pubblici e problemi nella liquidazione degli anticipi dichiarati come costi sostenuti.
- 9.4. Per quanto riguarda gli errori riscontrati nelle operazioni relative a contratti in regime di gestione indiretta con organizzazioni valutate per pilastro, che rappresentano la quota maggiore, il Consiglio invita la Commissione a rafforzare le verifiche e i controlli sull'esecuzione dei finanziamenti dell'UE e a ottenere maggiori garanzie sulle spese giustificate dalle autodichiarazioni dei beneficiari.
- 9.5. Il Consiglio sostiene inoltre le raccomandazioni della Corte alla Commissione volte a migliorare le linee guida per i beneficiari, offrendo informazioni più chiare e coerenti, a ridurre il rischio di errori e a semplificare e standardizzare le norme sulla conversione valutaria contenute nelle convenzioni di sovvenzione.

9.6. Pur riconoscendo i progressi compiuti dalla Commissione a seguito della raccomandazione formulata dalla Corte nella sua relazione annuale 2020, il Consiglio si rammarica delle persistenti difficoltà che la Corte ha incontrato nell'ottenere l'accesso ai documenti di alcune organizzazioni internazionali e che hanno di conseguenza ostacolato la capacità della Corte di espletare il proprio audit. Il Consiglio ricorda che, a norma del TFUE, la Corte ha il diritto di ottenere un accesso completo, illimitato e tempestivo ai documenti necessari all'espletamento delle sue funzioni e invita la Commissione a continuare ad affrontare la questione rivedendo, se necessario, gli accordi contrattuali conclusi con le organizzazioni internazionali, al fine di chiarire e attuare gli obblighi relativi ai finanziamenti dell'UE, nel pieno rispetto delle disposizioni stabilite nei trattati e nel regolamento finanziario.

CAPITOLO 10
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EUROPEA

- 10.1. Il Consiglio si compiace del fatto che le spese relative all'amministrazione delle istituzioni dell'UE siano rimaste, come negli anni precedenti, prive di errori rilevanti.
- 10.2. Tuttavia, il Consiglio si rammarica degli errori ricorrenti individuati dalla Corte in merito alla gestione degli stanziamenti dei gruppi politici del Parlamento europeo e della persistente non conformità delle procedure di appalto con il regolamento finanziario.
- 10.3. Il Consiglio prende atto degli errori non quantificabili individuati dalla Corte nei pagamenti e negli appalti della Commissione, tra cui la vendita e l'usufrutto di 23 edifici oggetto di appalti nell'aprile 2024 e le operazioni relative a stipendi o pensioni e al calcolo dei diritti. Il Consiglio invita pertanto la Commissione a migliorare le sue procedure e i suoi controlli prima di appaltare servizi e a rafforzare l'indipendenza dei membri dei comitati di valutazione.
- 10.4. Pur accogliendo con favore le misure già adottate al fine di migliorare la propria gestione di bilancio, il Consiglio prende atto delle constatazioni della Corte in merito alle debolezze riscontrate nelle procedure di appalto e nei pagamenti dei canoni di locazione del Servizio europeo per l'azione esterna e invita peraltro l'istituzione a porre rimedio alla situazione.
-

CAPITOLO 11

IL DISPOSITIVO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

- 11.1. Il Consiglio è preoccupato per il fatto che la Corte abbia espresso un giudizio con rilievi sulle spese a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) basato, come negli anni precedenti, sulla valutazione del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi nonché delle condizioni di ammissibilità.
- 11.2. Il Consiglio prende atto del fatto che la Corte abbia esaminato 395 dei 744 traguardi e obiettivi totali e abbia tratto conclusioni sulle constatazioni con incidenza finanziaria per 12 traguardi e obiettivi nell'ambito di 6 pagamenti. Il Consiglio prende atto, inoltre, della garanzia fornita dalla Commissione, basata sulla sua valutazione di tutti i traguardi e gli obiettivi, secondo cui 6 traguardi e obiettivi nell'ambito di 5 richieste di pagamento di sovvenzioni sono stati valutati come non conseguiti in modo soddisfacente.
- 11.3. Il Consiglio continua a nutrire preoccupazione per le divergenze di interpretazione della legislazione tra la Commissione e la Corte su tutte le constatazioni quantitative comunicate e rileva il disaccordo tra le due istituzioni. Il Consiglio ricorda che l'RRF è uno strumento basato sulla performance, fondato sul soddisfacente conseguimento di traguardi e obiettivi anziché sul rimborso delle spese ammissibili. Gli errori riscontrati, legati principalmente all'interpretazione dell'espressione "soddisfacente conseguimento", al doppio finanziamento, in particolare nel caso delle "misure a costo zero", alle procedure di annullamento e al decorrere della data di ammissibilità, sono il risultato di criteri di valutazione diversi, a causa dell'interpretazione divergente di talune disposizioni poco chiare nella legislazione da parte della Corte e della Commissione. Ciò può portare a conclusioni diverse e potrebbe incidere sulla coerenza e sulla prevedibilità della governance dell'RRF.
- 11.4. Gli Stati membri hanno seguito gli orientamenti della Commissione ai fini dell'attuazione dell'RRF. Il Consiglio richiama alla prudenza in merito alle modifiche nell'interpretazione della legislazione in corso di attuazione, che non dovrebbero portare a nuove norme, a requisiti contraddittori o a condizioni più restrittive imposte agli Stati membri ex post. Il Consiglio sottolinea l'importanza della cooperazione istituzionale ai fini di un'interpretazione comune del quadro giuridico per facilitare le fasi residue dell'attuazione dell'RRF, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'RRF.

11.5. Inoltre, e considerando che l'RRF sta giungendo al termine, il Consiglio invita la Corte e la Commissione a basarsi sugli insegnamenti tratti, consentendo alla Commissione di stabilire orientamenti e norme di attuazione coerenti con i regolamenti dell'UE e in linea con il principio di proporzionalità, fondati su un'interpretazione concordata delle disposizioni giuridiche, uniformi per tutto il programma e comunicati prima dell'inizio dell'attuazione, al fine di evitare incertezze nell'attuazione e oneri amministrativi. In tal modo, il Consiglio incoraggia la Commissione a promuovere anche altri possibili miglioramenti, quali la semplificazione e il chiarimento dei regolamenti, in cooperazione con gli Stati membri, mantenendo nel contempo la flessibilità e riducendo al minimo gli oneri amministrativi.

11.6. Infine, il Consiglio ribadisce che gli audit, i controlli e gli approcci metodologici dovrebbero rimanere proporzionati alla concezione dell'RRF basata sulla performance e garantire che l'attenzione ai risultati non sia compromessa. Il Consiglio invita pertanto entrambe le istituzioni a tenere conto della proporzionalità nello svolgimento degli audit e dei controlli.

CAPITOLO 12
SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI FORMULATE NELLE RELAZIONI
SPECIALI DEL 2021

- 12.1. Il Consiglio prende atto del nuovo capitolo della relazione, che fornisce una panoramica semplificata del monitoraggio del seguito dato all'attuazione delle raccomandazioni della Corte negli ultimi tre anni.
- 12.2. Si osserva una tendenza positiva riguardo alle raccomandazioni formulate nelle relazioni speciali accettate integralmente o parzialmente, dal 93 % nel 2023 al 98 % nel 2024, nonché riguardo alla percentuale di raccomandazioni attuate integralmente o per la maggior parte degli aspetti, dal 68 % nel 2023 al 76 % nel 2024. Allo stesso tempo, si riscontra un ritardo nella tempestività dell'attuazione, con un margine di miglioramento significativo.
- 12.3. Il Consiglio invita la Commissione a proseguire l'attuazione delle raccomandazioni e a migliorare il tasso di completamento del 77 %, nonché ad adoperarsi per rispettare le scadenze concordate.
-